


## 4. Cittadino all'estero



## Introduzione

Il 1. novembre 2015 sono entrate in vigore la legge federale concernente le persone e le istituzioni svizzere all'estero (LSEst) e la relativa ordinanza (OEst) del Consiglio federale. Tali nuove norme hanno abrogato la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e l'Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero. Di seguito vengono illustrati i contenuti delle nuove disposizioni, ritenuto che **esse valgono soltanto per i nuovi annunci a partire dal 1. novembre 2015**. Si richiama la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 inviata ai Comuni a fine ottobre 2015.

## Principio

art. 3 LSEst

Sono considerati Svizzeri all'estero i cittadini svizzeri **non domiciliati in Svizzera e iscritti al Registro degli svizzeri all'estero**; quest'ultimo costituisce il sistema d'informazione «gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero» del Dipartimento federale degli affari esteri. Per Stato ospite s'intende quello nel quale è stabilita o riconosciuta una rappresentanza oppure nel quale soggiorna la persona in questione.

Per «rappresentanza» s'intende una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza della Svizzera all'estero che può svolgere compiti consolari.

## Registro degli svizzeri all'estero

I cittadini Svizzeri **non domiciliati in Svizzera** hanno diritto all'iscrizione al registro degli Svizzeri all'estero. L'iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e i doveri degli Svizzeri all'estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere.

## Annuncio alla rappresentanza svizzera all'estero

art. 11, 12 LSEst  
art. 4, 7 OEst

I cittadini Svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera del luogo di domicilio dello Svizzero all'estero per iscritto o presentandosi di persona al fine di farsi iscrivere nel registro degli Svizzeri all'estero.

Devono annunciarsi entro 90 giorni dalla notifica di partenza all'estero e devono dimostrare di aver notificato la propria partenza all'ultimo Comune di domicilio in Svizzera. Una persona che possiede più cittadinanze deve comunicare le sue cittadinanze straniere.

Al momento dell'annuncio, gli Svizzeri all'estero indicano:

- a. cognome e nome
- b. data e luogo di nascita
- c. sesso
- d. indirizzo
- e. l'ultimo Comune di domicilio in Svizzera, e, se diverso, l'ultimo domicilio politico in Svizzera
- f. tutti i Comuni e Cantoni d'origine.

La rappresentanza competente inoltra l'annuncio al Comune di voto.

### *Nota bene*

La competente rappresentanza invita il cittadino minorenni iscritto al registro degli Svizzeri all'estero a confermare l'iscrizione al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero.

## Notifica al Dipartimento federale degli affari esteri

I comuni svizzeri devono notificare al **Dipartimento federale degli affari esteri, Relazione con gli Svizzeri all'estero, Bundesgasse 32, 3003 Berna** tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all'estero e che rimpatriano.

## Comune di voto

art. 18 cpv. 1 e 2 LSEst  
art. 8 OSEst

È considerato **Comune di voto l'ultimo Comune di domicilio in Svizzera**. Per gli Svizzeri all'estero che non sono mai stati domiciliati in Svizzera, il Comune di voto corrisponde al Comune d'origine. Se hanno più di un Comune d'origine, al momento dell'annuncio ne scelgono uno come Comune di voto.

## Iscrizione nel catalogo elettorale

Ricevuto l'annuncio, il Comune di voto iscrive il cittadino svizzero all'estero nel proprio catalogo elettorale **in materia federale**.

### *Nota bene*

In materia cantonale e comunale i cittadini ticinesi sono iscritti nel catalogo elettorale al momento della partenza per l'estero.

art. 19 LSEst  
art. 7, 9 OSEst  
art. 4 cpv. lett. b LEDP

Il Comune di voto conferma allo Svizzero all'estero l'iscrizione nel catalogo elettorale. Se intende rifiutare l'iscrizione, il Comune di voto lo comunica direttamente alla persona interessata e alla rappresentanza spiegando i motivi del rifiuto.

## Esercizio del diritto di voto

art. 18, 19 LSEst

Gli Svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto **nel loro ultimo Comune di domicilio**. Se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro Comune di origine. Se hanno più di un Comune di origine, lo esercitano in quello che hanno scelto al momento dell'annuncio alla rappresentanza competente. Per gli Svizzeri all'estero che non sono mai stati domiciliati in Svizzera il Comune di voto corrisponde al Comune d'origine. Se hanno più di un Comune di origine, al momento dell'annuncio ne scelgono uno come Comune di voto.

## Rinuncia all'esercizio dei diritti politici

Gli Svizzeri all'estero che intendono rinunciare all'esercizio dei diritti politici lo comunicano al loro Comune di voto per il tramite della rappresentanza competente.

## Radiazione dal catalogo elettorale

art. 11 OSEst  
art. 19 cpv. 3 LSEst

Il Comune di voto radia lo Svizzero all'estero dal proprio catalogo elettorale nei seguenti casi:

- in caso di radiazione dal registro degli Svizzeri all'estero (art. 14 cpv. 1 LSEst)
- in caso di esclusione dal diritto di voto (art. 17 LSEst)
- se questi ha dichiarato alla rappresentanza competente di rinunciare all'esercizio dei diritti politici (art. 19 cpv. 2 LSEst)
- se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario.

Gli Svizzeri all'estero con diritto di voto radiati dal catalogo elettorale possono presentare una richiesta motivata alla rappresentanza per chiedere di essere nuovamente iscritti nel catalogo elettorale.

## Comunicazione di cambiamenti

art. 13 LSEst  
art. 6 OSEst

Gli iscritti al registro degli Svizzeri all'estero sono tenuti a comunicare alla rappresentanza competente ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano.

In caso di cambiamento di domicilio all'estero, gli Svizzeri all'estero devono notificarlo alla rappresentanza con sufficiente anticipo prima del successivo scrutinio. Se in seguito a un cambiamento di domicilio all'estero o per altri motivi la competenza passa a una rappresentanza diversa, l'annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente. I Comuni svizzeri notificano al Dipartimento federale degli affari esteri tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano. Il comune di voto e il Dipartimento federale degli affari esteri s'informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati pertinenti ai fini del diritto di voto nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all'estero.

### Spedizione del materiale di voto

art. 12 OSEst

Il Comune di voto trasmette il materiale ufficiale di voto direttamente all'avente diritto di voto al suo indirizzo all'estero.

Nell'ambito della spedizione del materiale di voto si tiene conto degli annunci per l'esercizio dei diritti politici e delle comunicazioni di cambiamenti di domicilio se essi sono pervenuti al Comune di voto almeno sei settimane prima delle operazioni di voto.

Il Comune di voto spedisce il materiale di voto **al più presto una settimana prima della data di spedizione ufficiale in Svizzera.**

L'avente diritto di voto all'estero che riceve il materiale di voto in ritardo, sebbene sia stato spedito tempestivamente, o la cui scheda perviene troppo tardi al Comune di voto non può far valere alcun diritto per questi ritardi.

### Voto alle urne

art. 18 cpv. 3 LSEst  
art. 13 OSEst

Gli Svizzeri all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne e ritirare il materiale di voto direttamente presso il Comune di voto, lo notificano, per iscritto o presentandosi di persona, al proprio Comune di voto. In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all'estero purché la notifica pervenga almeno sei settimane prima dello scrutinio.

### Radiazione dal registro e distruzione dei dati

art. 14 LSEst

L'iscrizione è radiata dal **registro degli Svizzeri all'estero** se la persona iscritta:

- a. ha eletto domicilio in Svizzera
- b. non possiede più la cittadinanza svizzera
- c. era stata iscritta da minorenne nel registro degli svizzeri all'estero e, nonostante essere stata invitata a farlo, non ha confermato il suo annuncio entro 90 giorni dopo il raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero
- d. è deceduta
- e. non è o non è più raggiungibile all'indirizzo indicato
- f. è dichiarata scomparsa.

### Firma di domande di referendum e iniziative popolari federali e eleggibilità

art. 16 LSEst  
art. 14 OSEst

Ogni Svizzero all'estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni e elezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum federali.

Gli Svizzeri all'estero che firmano domande di referendum o di iniziative popolari federali indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone. Come domicilio indicano l'indirizzo all'estero (compresi lo Stato e il Comune) in cui ricevono il materiale di voto.

L'eleggibilità dello Svizzero all'estero è determinata secondo l'articolo 143 della Costituzione federale.

## Esclusione dal diritto di voto

art. 17 LSEst

Sono escluse dal diritto di voto le persone interdette in base all'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale che:

a. secondo il diritto svizzero sono sottoposte a curatela generale, o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento;

oppure

b. secondo il diritto straniero sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l'esercizio dei diritti civili, a condizione che una misura di protezione degli adulti avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

## Ticinesi all'estero

### Principio

art. 2, 3 lett. b LEDP

Sono considerati **cittadini ticinesi all'estero** coloro che hanno l'attinenza di un Comune ticinese.

### Iscrizione nel catalogo elettorale

I cittadini ticinesi che partono per l'estero sono **iscritti a livello cantonale e comunale nel catalogo elettorale del loro comune di attinenza, a meno che abbiano fatto richiesta di iscrizione nel catalogo elettorale del loro ultimo domicilio o del Comune della famiglia al momento della notifica di partenza all'estero.**

#### *Nota bene*

Possono esercitare il **diritto di voto in materia federale** se hanno eseguito l'annuncio presso la rappresentanza competente all'estero.

### Esercizio del diritto di voto

art. 16 LEDP  
art. 34 LEDP

I cittadini ticinesi all'estero esercitano il diritto di voto nel Comune di attinenza, a meno che abbiano fatto richiesta di iscrizione nel catalogo elettorale del loro ultimo domicilio o del Comune della famiglia al momento della notifica di partenza all'estero. Per i ticinesi all'estero si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza, fatta eccezione per le votazioni ed elezioni comunali, per le quali il voto per corrispondenza non è ammesso. Possono esercitare comunque il diritto di voto recandosi personalmente al seggio elettorale nel Comune nel cui catalogo elettorale risultano iscritti.

#### *Avvertenza*

Dal 1. novembre 2015, le cancellerie comunali sono invitate a raccomandare ai **cittadini ticinesi che partono per l'estero** di scegliere quale Comune di voto

– il **Comune di ultimo domicilio** (non comune di attinenza, come da regola generale, o comune della famiglia).

Questa misura ha lo scopo di evitare che in **materia cantonale e comunale i ticinesi all'estero siano iscritti in un comune diverso dall'iscrizione a livello federale (ultimo domicilio)**. Una volta ricevuto l'annuncio dalla rappresentanza competente, i ticinesi all'estero sono iscritti in materia federale nel loro ultimo domicilio. L'iscrizione nel catalogo elettorale in materia federale dei ticinesi all'estero comporta il diritto di votare per corrispondenza in materia federale e cantonale (votazioni e elezioni).

**Trasmissione materiale di voto**

I ticinesi all'estero ricevono anche il materiale per le elezioni e le votazioni federali e cantonali. Per elezioni e votazioni comunali, i ticinesi all'estero non possono esprimersi per corrispondenza. Essi possono comunque esercitare il diritto di voto recandosi personalmente all'ufficio elettorale.

**Casi pratici****1. Cittadino ticinese partito per l'estero**

Il cittadino ticinese si annuncia partente per l'estero con effetto 29 febbraio 2016. Dichiara di voler rimanere iscritto nel catalogo elettorale nel suo Comune di domicilio (e non nel Comune di attinenza come da regola generale).

- A.** Il cittadino non ha ancora provveduto all'annuncio presso la Rappresentanza svizzera all'estero come previsto dalla legge.  
Rimane iscritto nel catalogo elettorale in materia cantonale e comunale; non ha il diritto di votare per corrispondenza ma esclusivamente recandosi all'ufficio elettorale.
- B.** Il cittadino ha provveduto all'annuncio presso la rappresentanza svizzera all'estero.  
È iscritto nel catalogo elettorale di ultimo domicilio. In materia federale e cantonale può votare per corrispondenza mentre in materia comunale unicamente recandosi all'ufficio elettorale.

**2. Eleggibilità del cittadino ticinese all'estero per il Municipio**

Il cittadino svizzero/ticinese all'estero vuole candidarsi per il rinnovo dei poteri.

*È eleggibile e pertanto può presentarsi come candidato?*

In materia comunale, la candidatura di un cittadino svizzero/ticinese all'estero non è possibile in quanto deve avere il domicilio nel Comune da almeno tre mesi.

**3. Cittadino svizzero all'estero partito senza lasciare indirizzo**

La rappresentanza svizzera all'estero comunica al Comune di voto che un cittadino svizzero all'estero è partito senza lasciare indirizzo.

*Può rimanere iscritto nel catalogo elettorale non avendo recapito?*

Il cittadino svizzero all'estero deve essere stralciato dal catalogo elettorale in materia federale; decade la possibilità di votare per corrispondenza in materia federale e cantonale. Rimane iscritto nel catalogo elettorale in materia cantonale e comunale e può esercitare il diritto di voto presentandosi di persona all'ufficio elettorale.

**4. Cittadino ticinese all'estero rientra in Ticino e prende domicilio non nel Comune di origine**

Il Comune esegue l'iscrizione nel catalogo elettorale in materia federale, cantonale e comunale per la sua condizione di domiciliato e notifica l'avvenuta iscrizione al Comune di origine per il relativo stralcio.

## **5. Cittadino ticinese all'estero: iscrizione del diritto di voto in due Comuni**

Il cittadino ticinese all'estero ha eletto il Comune A quale Comune di voto in materia federale. In materia cantonale e comunale è iscritto nel catalogo elettorale del Comune B. Il cittadino ticinese all'estero ha inoltrato richiesta di trasferire il diritto di voto in materia cantonale e comunale nel Comune A.

*Ci sono termini di attesa?*

L'iscrizione nel catalogo elettorale in materia cantonale e comunale avviene con effetto immediato, senza termini attesa poiché non si tratta di un trasferimento di domicilio vero e proprio dall'estero bensì di un'iscrizione «sanatoria».

## **6. Cittadino svizzero (non ticinese) partito per l'estero che non si è annunciato alla Rappresentanza svizzera**

Il cittadino svizzero partito per l'estero (non ticinese) che non si è annunciato alla Rappresentanza svizzera deve essere stralciato dal catalogo elettorale. Infatti egli non può essere iscritto in materia federale perché non ha eseguito l'iscrizione per il tramite della Rappresentanza svizzera. L'iscrizione in materia cantonale e comunale è ammessa unicamente per i cittadini ticinesi all'estero (coloro che hanno l'attinenza in un Comune del Cantone Ticino).

## **7. Cittadino svizzero (non ticinese) partito per l'estero che si è annunciato presso la Rappresentanza svizzera**

Con la comunicazione della Rappresentanza svizzera il cittadino svizzero (non ticinese) è iscritto nel catalogo elettorale in materia federale dell'ultimo Comune di domicilio in Ticino. Può esercitare il diritto di voto unicamente in materia federale.